



Istituto Tecnico: Grafica e comunicazione
Istituto Prof.le: Manutenzione e assistenza tecnica, Made in Italy
Servizi commerciali, Servizi per la Sanità e Ass. Sociale

Ufficio del Dirigente Scolastico
elena.accorsi@ipsia100.it



Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti

Oggetto: **Aggiornamenti normativi in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dal 1 aprile 2022, negli ambienti scolastici.**

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 24 del 24.04.2022, sono profondamente cambiate le norme che dettano comportamenti, obblighi e doveri all'interno del sistema scolastico. Cercando di raggruppare le novità per aree omogenee di applicazione, a seguire un riepilogo a cui fare riferimento.

MISURE DI SICUREZZA

Norme comuni di comportamento generale a cui attenersi per gli studenti, il personale tutto e gli ospiti.

[Rif.lgs.: art.9 - comma 5]

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie **di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi (dietro presentazione di certificazione medica) e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- **resta fermo**, in ogni caso, **il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2** o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Vale la pena sottolineare e rammentare che la frequentazione degli ambienti scolastici non declassa in nessun modo eventuali obblighi e prescrizioni di cui si è destinatari, emessi al di fuori della comunità scolastica. Ad esempio, i soggetti (adulti e studenti) che siano entrati in regime di autosorveglianza (art. 10-ter DL 52/2021) per fatti esterni alla frequentazione scolastica, mantengono il medesimo regime anche all'interno della scuola (ad esempio uso di mascherina FFP2), pur diversamente da quanto prescritto dalle norme comuni.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

Gestione dei casi di positività in classe

[Rif.lgs.: art.9 - comma 3]

Sino a riscontro di 3 casi conclamati di positività all'infezione da SARS-CoV-2 si continuano a seguire, esclusivamente, le norme comuni.

Si rammenta che la correlazione tra casi si intende manifesta quando gli eventi non si distanziano per più di 5 giorni. In altri termini, la finestra temporale a cui riferirsi per enumerare l'insieme delle positività della classe ha durata di giorni 5.

Se, invece, si riscontrassero almeno 4 casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, all'interno della finestra di giorni 5, la didattica proseguirebbe sempre in presenza ma con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di studenti, docenti e personale tecnico presente in aula, per i 10 giorni successivi dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

Occorre una particolare attenzione a quanto segue:


Gli studenti che continuano così a frequentare ove riscontrassero l'insorgenza di una sintomatologia sovrapponibile a quella Covid-19, entro il quinto giorno, e ove la sintomatologia dovesse persistere anche al 5° giorno, dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare (effettuabile anche in centri privati abilitati). Ove fosse fatto un test antigenico autosomministrato, l'esito del test negativo dovrà essere attestato con autocertificazione.

Schematizzando, per i soggetti frequentanti, all'interno dei primi 5 giorni, in presenza di sintomatologia si dovrà effettuare un test di verifica per poter continuare a frequentare. Se i sintomi persistessero anche al 5 giorno, un secondo test va ripetuto.



Per gli studenti in isolamento su provvedimento dell'autorità sanitaria è possibile seguire l'attività scolastica nella modalità della D.D.I., dietro richiesta della famiglia o dello studente se maggiorenne, e con la presentazione di certificazione sanitaria attestante sia la condizione di salute che la compatibilità della condizione sanitaria medesima con la DDI (in prima istanza è sufficiente anche la sola comunicazione).

2



La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Modalità di accesso alla scuola da parte di soggetti esterni

Tutti i soggetti che **non siano** riconducibili al personale scolastico in forza all'IIS F.Ili Taddia (educatori compresi), a far data dal **1° maggio 2022**, potranno accedere alla scuola senza più obbligo di presentazione Certificazione verde COVID-19. Sino a tale data permane l'obbligo di presentazione Green Pass <base>.

Si ricorda che:

- il regime di autosorveglianza termina, in assenza di sintomi riconducibili a COVID-19, **senza nessun test di verifica**;
- sempre in regime di autosorveglianza, ove si manifestasse sintomatologia riconducibile ad infezione da SARS-CoV-2, si avrà diritto alla gratuità del test antigenico presso struttura convenzionata;
- all'atto dell'eventuale controllo Green Pass, non verrà registrato nessun dato e, in contemporanea, verrà fornita idonea informativa a riguardo del trattamento dati (Regolamento UE 679/2016).

Ancora, si ricorda che questa amministrazione scolastica non essendo autorità sanitaria, non dispone di alcunché al di fuori dei locali scolastici in termini di restrizioni personali imputabili a fatti sanitari da Covid-19.

Infine, si rammenta che nonostante sia cessato lo stato di emergenza, persistono comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19, che vanno attenzionate in misura non inferiore ai periodi precedenti.

Le presenti disposizioni vanno attuate dal giorno 1° aprile 2022.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Accorsi
(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)